

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 163 del 29 ottobre 2015

Ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi di terreni di uso civico occupati illegittimamente con manufatti. Sig. Pezzelato Giuseppe. Comune di Recoaro Terme (VI). Fg. 28 mappale 17 e mappale 142. Art. 11, comma 2, della L. R. 22 luglio 1994 n. 31 "Norme in materia di usi civici".

[Foreste ed economia montana]

Note per la trasparenza:

A seguito dell'intervenuto aggiornamento del "Regolamento per l'esercizio degli Usi Civici di Recoaro Terme (VI)", con il presente atto che sostituisce la precedente Ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 148 del 15.10.2014, si ordina, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 22.07.1994 n. 31, al Sig. Pezzelato Giuseppe il ripristino dello stato dei luoghi di due terreni di uso civico occupati illegittimamente con manufatti costituiti da alcuni tratti di recinzione, in Comune di Recoaro Terme (VI).

Il Presidente

RICHIAMATA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale (OPGR) n. 148 del 15.10.2014, con la quale è stato ordinato, ai sensi dell'art. 11, comma 2, della L.R. 22.07.1994 n. 31, al Sig. Pezzelato Giuseppe, (omissis), di provvedere, entro e non oltre 60 giorni dalla notifica della stessa, a rimuovere i manufatti costituiti da tettoie e recinzione presenti sul terreno di uso civico censito al catasto del Comune di Recoaro Terme al Fg. 28 mappale 17 e a ripristinare lo stato dei luoghi originario del terreno medesimo, con l'avvertenza che, in caso di inottemperanza nel termine indicato, sarà dato corso alla procedura della rimozione coattiva dei manufatti e ripristino dello stato dei luoghi ad opera del Comune di Recoaro Terme con spese a carico del medesimo Sig. Pezzelato Giuseppe.

ATTESO che, con deliberazione della Giunta Regionale n. 585 del 03.05.2013, ai sensi dell'art. 43 del R.D. 26 febbraio 1928 n. 332, è stato approvato il "Regolamento per l'esercizio degli Usi Civici di Recoaro Terme", nella versione definitiva adottata dal Commissario Straordinario di Recoaro Terme con deliberazione n. 8 del 03.04.2013, assunta con i poteri del Consiglio Comunale.

CONSIDERATO che il Comune di Recoaro Terme, con nota prot. n. 10058 del 10.10.2014 registrata al protocollo regionale il 15.10.2014, ha trasmesso all'Amministrazione regionale il provvedimento del Consiglio Comunale n. 67 del 29.09.2014, con il quale ha ritenuto necessario procedere a una integrazione del "Regolamento per l'esercizio degli usi civici di Recoaro Terme" che prevede l'inserimento del seguente comma 2 bis nell'art. 9 "Uso civico di Pascolo" del Regolamento:

"2 bis. - le aree prativo-pascolive incluse nei 'lotti boschivi' sono parte integrante di detti lotti;

- è consentita la posa di recinzione provvista di un congruo numero di varchi ad apertura prioritariamente mobile in corrispondenza di strade/sentieri, apribili manualmente senza serratura o lucchetto, allo scopo di garantire a tutti i cittadini il libero accesso;
- la tipologia della recinzione è determinata in base ai capi impiegati: fettuccia elettrificata per i capi vaccini, recinzione più solida e a maglia stretta per i capi ovino-caprini;
- la recinzione dovrà essere prontamente rimossa in caso di cessazione permanente dell'attività pascoliva;
- è prevista la realizzazione di tettoie esclusivamente funzionali al riparo degli animali stessi, previo apposito titolo edilizio ed assenso della Regione."

RILEVATO che la necessità di effettuare tale modifica del Regolamento è stata motivata dal Consiglio Comunale sulla base delle seguenti considerazioni:

- su alcuni terreni di uso civico, identificati come "lotti di Roveglia", accanto alle superfici boscate insistono aree prativo-pascolive da considerarsi per estensione, utilizzo consolidato e qualità di coltura, come inclusi non boscati;
- la cura e il mantenimento di dette aree prativo-pascolive servono a contrastare il fenomeno dell'inselvaticamento, del degrado e dell'abbandono dell'ambiente;
- lo sfalcio del fieno è praticabile sui terreni meno acclivi, mentre altrove è più conveniente il pascolo recintato, impiegando animali adatti allo scopo;

- gli inclusi prativo-pascolivi sono di ridotte dimensioni per cui non è sostanzialmente e formalmente ipotizzabile una gestione separata a pascolo, come avviene per gli alpeggi, in conformità all'art. 9 del regolamento succitato. Essi infatti non si prestano a costituire unità sufficienti per l'utilizzo esclusivo come alpeggio;
- nell'assegnazione di questi lotti boschivi, il Comune ha considerato i piccoli inclusi non boscati come parte integrante del lotto, anche al fine del canone concessorio applicato;
- nell'avviso d'asta pubblica già bandito è specificato che "le aree a pascolo - prato incluse nel lotto non possono essere ridotte e andranno curate per evitare il degrado e l'imboschimento, in quanto costituiscono un prezioso elemento di varietà ecologica e paesaggistica".

CONSIDERATO che la suddetta integrazione all'art. 9 del "Regolamento per l'esercizio degli usi civici del Comune di Recoaro Terme", adottata dal Consiglio Comunale di Recoaro Terme con provvedimento n. 67 del 29.09.2014, è stata approvata, ai sensi dell'art. 43 del R.D. 26 febbraio 1928 n. 332 dalla Giunta Regionale, con deliberazione n. 2755 del 29.12.2014, disponendo, che le ultime parole "ed assenso della Regione" presenti nel testo adottato dal Consiglio Comunale, siano stralciate per le motivazioni indicate nella premessa della medesima deliberazione .

CONSIDERATO che il Comune di Recoaro Terme con nota in data 15.01.2015, registrata al protocollo regionale al n. 19329 del 16.01.2015, ha trasmesso alla Sezione Regionale Economia e Sviluppo Montano copia della lettera del Sig. Pezzelato Giuseppe datata 03.12.2014, con la quale vengono formulate in particolare le seguenti osservazioni in merito ai manufatti di cui è stata disposta la rimozione con la citata OPGR n. 148 del 15.10.2014:

- una porzione di tettoia realizzata in data posteriore al 1967 è stata demolita;
- l'altra porzione di tettoia è stata realizzata in data antecedente al 1967, come peraltro dichiarato da due testimoni mediante autocertificazione in data 08.05.2014, e il rilievo aerofotogrammetrico citato dal Comune a giustificazione della necessità della sua demolizione non è attendibile per vari fattori tecnologici e ambientali;
- la recinzione è stata realizzata in buona fede in base all'autorizzazione rilasciata dal Comune in data 06.08.1992 prot. n. 7596, e qualora possa essere regolarizzata ci si impegna a presentare la relativa istanza;
- sono stati rimossi i lucchetti presenti sulla recinzione, garantendo il libero transito agli aventi diritto di uso civico;
- la recinzione non comprende area boscata, ma una radura di superficie superiore a mq 2.000 e quindi non classificabile come bosco ai sensi della L.R. 52/1978 e della deliberazione di Giunta Regionale n. 1319 del 23.07.2013;
- la recinzione si sviluppa per circa ml 250, quindi per una lunghezza inferiore a quella autorizzata dal Comune.

VISTA la nota della Sezione Regionale Economia e Sviluppo Montano, prot. n. 48611 del 05.02.2015, con la quale, al fine di poter valutare compiutamente le osservazioni presentate dal Sig. Pezzelato Giuseppe, è stato chiesto al Comune di Recoaro Terme di verificare puntualmente tramite il proprio Ufficio Tecnico:

- quali disposizioni dell'OPGR n. 148/2014 siano state effettivamente ottemperate;
- le situazioni evidenziate dal Sig. Pezzelato Giuseppe con la nota datata 03.12.2014, in merito ai manufatti costituiti dalle tettoie e dalla recinzione presenti sul terreno di uso civico censito al catasto del Comune di Recoaro terme al Fg. 28 mappale 17;

e di trasmettere idoneo rapporto sugli esiti delle verifiche effettuate.

CONSIDERATO che il Sindaco di Recoaro Terme con nota prot. n. 2214 del 04.03.2015, al fine di dare riscontro alla richiesta regionale prot. n. 48611 del 05.02.2015, ha trasmesso la relazione dell'Istruttore tecnico comunale, geom. Andrea Cornale, prot. n. 2213 del 03.03.2015 in merito alle verifiche effettuate.

PRESO ATTO che nella suddetta relazione comunale prot. n. 2213 del 03.03.2015, riguardante l'area recintata che risulta far parte del lotto boschivo A27 assegnato dal Comune di Recoaro Terme al Sig. Pezzelato Giuseppe ai sensi dell'art. 5 del "Regolamento per l'esercizio degli usi civici di Recoaro Terme", viene riportato che:

- la porzione di tettoia realizzata dopo l'anno 1967 è stata demolita;
- la recinzione realizzata in passato dal Sig. Pezzelato risulta avere una lunghezza superiore a quella di ml 300 (indicata nella richiesta del privato e assentita dal Comune) e non è stata rimossa;
- i lucchetti di chiusura della recinzione sono stati sostituiti con dispositivi che consentono agevolmente e in qualsiasi momento il libero transito sui terreni di uso civico agli aventi diritto;
- la recinzione si presenta a maglie strette, sostenuta da stanti in ferro e cemento, per cui l'impatto visivo è leggero lungo la strada silvo-pastorale, mentre è pressoché nullo per la porzione di rete che divide il pascolo dal bosco circostante, e la stessa recinzione risulta conforme a quanto previsto dall'integrazione all'art. 9 del "Regolamento per l'esercizio degli usi civici di Recoaro Terme" approvata con deliberazione di Giunta Regionale n. 2755 del 29.12.2014;

- in riferimento alla compatibilità edilizia, urbanistica e di vincolo paesaggistico, la tettoia realizzata in epoca antecedente al 1967, come da documentazione agli atti del Comune, risulta regolamentare a tutti gli effetti;
- per la regolarizzazione edilizia e paesaggistica della recinzione esistente, l'avvio del procedimento è possibile sulla base della presentazione di un progetto di sanatoria e di accertamento di compatibilità paesaggistica, da sottoporre al parere vincolante della Soprintendenza dei Beni Ambientali di Verona.

VISTA la nota della Sezione Regionale Economia e Sviluppo Montano, prot. n. 136600 del 31.03.2015, con la quale, è stato chiesto al Settore Forestale di Vicenza della Sezione Regionale Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza, di effettuare, nell'ambito delle competenze esercitate in materia di applicazione dell'art. 14 della L.R. 52/1978, una verifica sulla presenza o meno di superfici boscate all'interno della porzione di terreno recintata dal Sig. Pezzelato Giuseppe.

CONSIDERATO che il Settore Forestale di Vicenza della Sezione Regionale Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza, con nota prot. n. 166208 del 21.04.2015 ha comunicato i seguenti esiti del sopralluogo effettuato sui terreni di che trattasi da parte del proprio personale tecnico, allegando le relative fotografie e planimetria ortofotografica:

- nell'ambito dei mappali catastali 17 e 142 del Fg. 28 del Comune di Recoaro Terme è presente una recinzione avente sviluppo lineare, misurato mediante sistema GPS, di ml 490 circa;
- l'area recintata comprende sia aree prative, con presenza di alcune capre al pascolo, che zone a bosco come definito dall'art. 14 della L.R. 52/1978; le zone boscate sono presenti lungo il margine orientale della zona recintata e nella porzione a sud della stessa;
- la chiusura del cancello risulta priva di lucchetto .

CONSIDERATO che la Sezione Regionale Economia e Sviluppo Montano, con nota prot. n. 170443 del 22.04.2015, inviata anche al Sig. Pezzelato Giuseppe:

- ha preso atto, in base alle suddette verifiche effettuate dal Settore Forestale Regionale di Vicenza, che la recinzione in argomento comprende effettivamente zone a bosco, a differenza di quanto sostenuto dal Sig. Pezzelato Giuseppe, e occupa anche una porzione del terreno censito al Fg. 28 mappale 142 che sembra afferire al lotto boschivo A33 (che non risulta essere stato assegnato al Sig. Pezzelato Giuseppe);
- ha chiesto, ai fini dell'assunzione delle conseguenti determinazioni da parte dell'Amministrazione regionale in merito a quanto disposto con OPGR n. 148 del 15.10.2014, al Comune di Recoaro Terme e al competente Settore Forestale Regionale di Vicenza di effettuare di concerto il rilievo puntuale delle superfici boscate presenti sui terreni di uso civico in questione, che in quanto tali dovranno risultare libere da recinzioni.

VISTA la nota del Settore Forestale di Vicenza della Sezione Regionale Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza, prot. n. 301005 del 22.07.2015, con la quale:

- è stata trasmessa una restituzione su base ortofotografica del succitato rilievo, effettuato il 09.06.2015, relativo al limite del bosco ricadente entro la recinzione realizzata in passato dal Sig. Pezzelato Giuseppe;
- viene precisato che tale delimitazione è stata fatta in base alla vigente definizione di bosco (art. 14 della L.R. 52/1978, come modificato dalla L.R. 3/2013), quindi considerando la cosiddetta "base esterna dei fusti" delle piante di margine tra il bosco e gli altri limitrofi usi del suolo, e che le piante perimetrali risultano marcate sui fusti mediante bolli arancioni, facenti fede.

CONSIDERATO che, in base alla citata integrazione all'art. 9 del "Regolamento per l'esercizio degli usi civici del Comune di Recoaro Terme", adottata dal Consiglio Comunale di Recoaro Terme con provvedimento n. 67 del 29.09.2014 e approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 2755 del 29.12.2014, risultano attualmente compatibili con il regime giuridico degli usi civici unicamente le recinzioni e le tetterie funzionali a consentire l'esercizio del pascolo nelle "aree prativo-pascolive" incluse nei lotti boschivi di cui all'art. 5 del medesimo Regolamento.

RILEVATO, da quanto riportato nella menzionata relazione comunale prot. n. 2213 del 03.03.2015 e nei successivi rapporti redatti dal competente Settore Forestale di Vicenza della Sezione Regionale Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza prot. n. 166208 del 21.04.2015 e n. 170443 del 22.04.2015, che la situazione dei manufatti (tettoie e recinzione), di cui è stata disposta la rimozione con l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 148 del 15.10.2014, è la seguente:

- a. la tettoia realizzata in data posteriore al 1967 è stata rimossa;
- b. la rimanente tettoia presente sul terreno di che trattasi, in base alle dichiarazioni del Comune di Recoaro Terme, è stata realizzata in data antecedente al 1967 e risulta regolamentare in riferimento alla normativa in materia di edilizia, urbanistica e di vincolo paesaggistico;
- c. la recinzione, che è stata realizzata per una lunghezza superiore rispetto a quanto assentito in passato dal Comune di Recoaro Terme e si sviluppa sui terreni di uso civico censiti al catasto del Comune di Recoaro Terme al Fg. 28 mappale 17 e mappale 142, non comprende solo un incluso prativo-pascolivo, ma racchiude anche aree boscate,

queste ultime peraltro in parte interne al lotto boschivo denominato A33 non assegnato al Sig. Pezzelato Giuseppe.

DATO ATTO che, ai soli fini della normativa in materia di usi civici e ai sensi del comma 2 bis dell'art. 9 dell'attuale "Regolamento per l'esercizio degli usi civici del Comune di Recoaro Terme", è consentito al Sig. Pezzelato Giuseppe il mantenimento/completamento di una recinzione che delimiti unicamente le aree prativo-pascolive incluse all'interno del lotto boschivo denominato A27 che risulta assegnato al medesimo Sig. Pezzelato, nonché di tettoie funzionali al ricovero degli animali al pascolo, a condizione che sia acquisita ogni autorizzazione occorrente in base alla vigenti norme in materia di edilizia, urbanistica e di vincolo paesaggistico e ambientale il cui rilascio è attribuito alla competenza del Comune.

REPUTATO, conseguentemente necessario, ai sensi dell'art. 11, comma 2, della L.R. 22.07.1994 n. 31, con un provvedimento che sostituisca quanto disposto con la precedente citata Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 148 del 15.10.2014, ordinare al menzionato Sig. Pezzelato la rimozione di tutti i tratti di recinzione presenti sui terreni di uso civico censiti al catasto del Comune di Recoaro Terme al Fg. 28 mappale 17 e mappale 142, che racchiudono le aree boscate delimitate nella restituzione su base ortofotografica redatta dal Settore Forestale di Vicenza della Sezione Regionale Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza di cui all'**allegato "A"** (che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), ripristinando lo stato originario dei medesimi luoghi.

CONSIDERATO che la Sezione Economia e Sviluppo Montano, con nota prot. n. 368709 del 15.09.2015 inviata a mezzo raccomandata a.r., ha comunicato al Sig. Pezzelato Giuseppe, ai sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241, l'avvio del procedimento relativo all'adozione della suddetta nuova ordinanza in sostituzione dell'OPGR n. 148 del 15.10.2014, segnalando all'interessato la possibilità di presentare memorie e osservazioni al riguardo entro 15 gg dalla notifica della medesima comunicazione.

RILEVATO che nel succitato termine non risulta essere pervenuta alcuna memoria od osservazione da parte del Sig. Pezzelato Giuseppe.

DATO ATTO che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

decreta

1. Al Sig. Pezzelato Giuseppe, (omissis), ai sensi dell'art. 11, comma 2, della L.R. 31/1994, di provvedere, entro e non oltre 60 giorni dalla notifica del presente atto, per i motivi meglio indicati in premessa, a rimuovere tutti i tratti di recinzione presenti sui terreni di uso civico censiti al catasto del Comune di Recoaro Terme al Fg. 28 mappale 17 e mappale 142, che racchiudono le aree boscate delimitate nella restituzione su base ortofotografica redatta dal Settore Forestale di Vicenza della Sezione Regionale Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza di cui all'**allegato "A"** (che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), e a ripristinare lo stato originario dei medesimi luoghi, segnalando a tal fine che le piante perimetrali delle suddette aree boscate risultano marcate in loco sui fusti mediante bolli in vernice arancione.
2. Di stabilire che, in caso di inottemperanza alla presente ordinanza da parte del Sig. Pezzelato Giuseppe nel termine indicato al precedente punto 1., sarà dato corso alla procedura della rimozione coattiva dei suddetti tratti di recinzione e ripristino dello stato dei luoghi ad opera del Comune di Recoaro Terme con spese a carico dello stesso Sig. Pezzelato Giuseppe.
3. Di dare atto, come meglio indicato in premessa, che, ai soli fini della normativa in materia di usi civici e ai sensi del comma 2 bis dell'art. 9 dell'attuale "Regolamento per l'esercizio degli usi civici del Comune di Recoaro Terme", è consentito al Sig. Pezzelato Giuseppe il mantenimento/completamento di una recinzione che delimiti unicamente le aree prativo-pascolive incluse all'interno del lotto boschivo denominato A27 assegnato al medesimo Sig. Pezzelato Giuseppe, nonché di tettoie funzionali al ricovero degli animali al pascolo, a condizione che sia acquisita ogni autorizzazione occorrente in base alla vigenti norme in materia di edilizia, urbanistica e di vincolo paesaggistico e ambientale il cui rilascio è attribuito alla competenza del Comune.
4. Di dare atto che il presente provvedimento sostituisce quanto disposto con precedente Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 148 del 15.10.2014.
5. Di incaricare il Direttore della Sezione Regionale Economia e Sviluppo Montano di procedere alla notifica, a mezzo del Servizio postale - notificazione atti giudiziari/amministrativi, della presente ordinanza al Sig. Pezzelato Giuseppe, nonché alla comunicazione della stessa al Comune di Recoaro Terme, alla Sezione Regionale Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza, al Commissario per la liquidazione degli usi civici con sede in Venezia e al Corpo Forestale dello Stato - Comando Stazione di Valdagno.
6. Di incaricare la Sezione Regionale Economia e Sviluppo Montano di dare esecuzione al presente atto.

7. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
8. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Commissariato per la liquidazione degli usi civici con sede in Venezia ai sensi della L. 16.06.1927, n. 1766, nonché al Tribunale Amministrativo Regionale competente secondo le modalità di cui al D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, rispettivamente entro 30 giorni, 60 giorni e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica del presente provvedimento.
9. Di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Luca Zaia